



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI PESCARA**

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Anna Fortieri

Presidente est..

Dott. Domenica Capezzerà

Giudice

Dott. L. Tiziana Marganella

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nei procedimenti riuniti per dichiarazione di fallimento promossi da:

██████████, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mammarella Tosè Camilla Maria e Morrone Fiorenzo;

██████████ rappresentata e difesa dall'Avvocato Matteucci Massimiliano;

nei confronti di:

**SGATTONI Officine S.r.l.**, con sede legale in Pescara Strada Fosso Cavone n. 39/41 (cf. 01926630680)

Con ricorsi, successivamente riuniti, depositati rispettivamente in data 14 settembre 2016 e 11 novembre 2016 i ricorrenti hanno richiesto il fallimento della debitrice sopra indicata per il mancato pagamento della somma di € 9.959,29, quanto a ██████████ ed € 36.070,30, quanto a ██████████

Convocati i ricorrenti e la società debitrice davanti al giudice appositamente delegato dal Collegio e notificati ricorso e decreto di convocazione mediante deposito presso la casa comunale di Pescara atteso l'esito infruttuoso del tentativo di notifica all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese ed alla sede legale, all'udienza del 02 febbraio 2017



nessuno compariva per la debitrice.

I difensori dei ricorrenti insistevano per la dichiarazione di fallimento.

Accertato che la notifica alla debitrice è intervenuta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 15 L.F., il Tribunale osserva quanto segue.

1) Indubbia è la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, giacché la debitrice ha sempre avuto la propria sede legale in Pescara fin dalla sua costituzione e non emergono circostanze che inducano a dubitare circa la corrispondenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa.

2) Non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice (che esercitava l'attività di riparazioni meccaniche ed elettriche di veicoli in genere) e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento giacché la stessa non ha dedotto circostanze utili ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 L.F., come modificato dal D.lgs 169/2007.

La debitrice, infatti, non ha fornito dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F., come modificato dal D.lgs 169/2007, idonei ad escludere la natura di imprenditore soggetto alle disposizioni sul fallimento.

Non si può, pertanto rinvenire una causa di esclusione della fallibilità.

3) Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., dagli atti risulta che:

- a) la debitrice non ha soddisfatto i crediti vantati dai ricorrenti ammontanti, complessivamente a circa € 40.000,00, portati in decreti ingiuntivi;
  - b) i diritti reali immobiliari di cui la debitrice risulta titolare sono gravati da plurime iscrizioni ipotecarie ed, in parte, da pignoramento
  - c) i ricorrenti hanno tentato il pignoramento mobiliare presso la sede legale ma con esito negativo e miglior esito non ha avuto il tentativo di pignoramento presso terzi;
  - d) le iscrizioni ipotecarie gravanti sugli immobili e già segnalate evidenziano ingenti debiti verso fornitori, istituti di credito ed agenti della riscossione;
  - e) la debitrice, peraltro, risulta aver cessato ogni attività il che esclude prospettive di recupero.
- 4) i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall.;
- 6) la società, ad oggi, non è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto non si pongono problemi in ordine ai decorso dei termini di cui all'articolo 10 L.F.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della società debitrice.

**P.Q.M.**

1)Dichiara il fallimento di:

**SGATTONI Officine S.r.l.**, con sede legale in Pescara Strada Fosso Cavone n. 39/41 (cf. 01926630680)

2) Nomina Giudice Delegato la **Dott.ssa Domenica Capezzerà**

3) viste le relazioni depositate ai sensi dell'art. 33 comma V L.F. nell'ambito di procedure precedentemente curate, nomina Curatore, l'**Avv. Ludovico De Benedictis**, con studio in Pescara, Via Venezia n. 4, iscritto all'albo degli avvocati di Pescara e individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella predetta iscrizione ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 104 ter L.F..

4) Ordina al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

5) Dispone che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

6) Fissa il giorno **04.05.2017 ore 11.00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n.1.

7) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo



la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

8) Dispone che la presenta sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23 febbraio 2017

Il Presidente est.

(Dott.ssa Anna Fortieri)

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

